



COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

Reg. ordinanze n° 25

OGGETTO: MANUTENZIONE E PULIZIA, DA PARTE DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI CONFINANTI, DI ALVEI E SPONDE DEI CORSI D'ACQUA, TERRENI INCOLTI E STRADE SITI SUL TERRITORIO DI VADO LIGURE.

IL SINDACO

DATO ATTO che sono svolti con regolarità, da parte del Comune, lavori di manutenzione consistenti nel taglio della vegetazione cresciuta spontaneamente nell'alveo, nella zona urbana, dei corsi d'acqua;

RILEVATO però che il funzionamento della rete idrografica minore è fondamentale per la prevenzione dei fenomeni di allagamento e che pertanto diventa prioritaria la manutenzione continuativa di tutte quelle canalizzazioni naturali o artificiali che permettono il deflusso delle acque, nella proprietà pubblica e privata;

PRESO ATTO delle raccomandazioni relative alla pulizia dei corsi d'acqua, che con regolarità nel tempo vengono inviate da Regione, Provincia e Prefettura;

RIBADITO che è vietata la manomissione degli argini di tutti i corsi d'acqua, nonché l'ostruzione delle caditoie stradali o l'esecuzione di opere che comunque impediscono il libero deflusso delle acque;

CONSIDERATO che la presenza dei terreni incolti e delle aree degradate per motivazioni diverse, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, consapevolmente abbandonati dai proprietari e/o conduttori degli stessi, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, a volte oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, tali da provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di popolazioni murine e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

VISTO, inoltre, lo stato di manutenzione delle strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio di questo comune;

RILEVATO che eventuali cattive condizioni di viabilità delle stesse sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

VISTO che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde (compreso impedire lo smaltimento attraverso i propri terreni delle acque piovane, provenienti dagli appositi scarichi trasversali dell'acqua necessari per il mantenimento delle strade stesse, nelle aree dove ciò è storicamente avvenuto o dove sia divenuto necessario a seguito di modifiche e/o sistemazioni della sede stradale), poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico e/o idrogeologico dovuto al ristagno delle acque stesse;

CONSIDERATO, anche a seguito dei recenti eclatanti avvenimenti che hanno interessato la nostra Regione, che tali situazioni possono costituire elementi di danno o di pericolo anche per la pubblica incolumità, e che pertanto ricorrono gli estremi per l'adozione di misure urgenti;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 che obbliga i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere a provvedere all'esecuzione delle opere di tutela del territorio con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;

RITENUTO indispensabile, per ragioni di tutela della pubblica incolumità e di sicurezza, imporre in via d'urgenza tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che l'intera rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza, al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni e ostacolo al libero deflusso delle acque;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge regionale 28/01/1993, n. 9 e, s.m.i.;

Piazza S. Giovanni Battista 5

Tel. 019.88.63.50

Fax

019.88.02.14 / 019.21.60.076



SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

E-mail:

ambiente@comune.vado-ligure.sv.it

info@cert.comune.vado-ligure.sv.it

www.comune.vado-ligure.sv.it

C.F./P.IVA 00251200093

ORDINA

- Ai proprietari e conduttori di terreni confinanti con tutti i corsi d'acqua, di provvedere ogni anno:
- al taglio e rimozione della vegetazione arborea cresciuta all'interno degli alvei; per quanto riguarda i rii minori i canali i solchi ed i fossi, occorre rimuovere anche la vegetazione arbustiva;
 - al taglio e rimozione delle piante cresciute sulle sponde qualora le stesse siano malandate o non siano cresciute in modo verticale o abbiano raggiunto la propria maturità; vanno verificate anche le piante che pur essendo a debita distanza, in caso di caduta, possano interessare l'alveo dei corsi d'acqua;
 - taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché degli eventuali rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti ed inoltre rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;
 - alla pulizia e manutenzione dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali a tutela della viabilità e fruibilità delle stesse;

ORDINA ALTRESÌ

Ai proprietari e conduttori di terreni attraversati da solchi scolatori, di provvedere immediatamente, se del caso, al ripristino della funzionalità dei solchi stessi, garantendo il regolare e razionale deflusso delle acque.

RICORDA

Che è tassativamente vietato depositare rifiuti o altri materiali all'interno degli alvei dei corsi d'acqua e/o solchi scolatoi, comprese le aree confinanti che in caso di forti precipitazioni possano diventare alvei temporanei dei corsi d'acqua, ricorda, inoltre che è vietato eseguire opere che costituiscano impedimento al normale convogliamento delle acque, compresa la costruzione fissa di staccionate, reti, ecc. che oltrepassino, se non a debita altezza, i corsi d'acqua sopraddetti; ricorda, altresì, che ogni superficie deve contribuire, per la propria parte, allo smaltimento delle acque meteoriche ed è vietato impedire l'accesso, canalizzando tutte le acque meteoriche in modo che non interessino i propri terreni.

AVVERTE

Che ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati alla pubblica incolumità per trasgressione o inadempimento alla presente ordinanza, ricadrà esclusivamente sui proprietari dei terreni confinanti con i corsi d'acqua eventualmente causa di dissesti. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

INCARICA

Il personale comunale di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza sia che si trovi sul territorio per compiti di istituto sia in occasione di sopralluoghi di ogni genere.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online, sul sito comunale e tramite diffusione su tutto il territorio Comunale.

Vado Ligure, 10 Settembre 2015

IL SINDACO
Dott.ssa Monica Giuliano
Firmato digitalmente